



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

C.A.P. 31031 - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - PROV. TREVISO

C.F. 83003810260 - P.IVA 01179660269

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

* Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29.05.2000 integrata con deliberazione consiliare n. 42 del 28.09.2000

ART. 1 - Gestione ed esercizio dell'acquedotto comunale.

Il Comune di Caerano di San Marco esercita in economia il servizio dell'acquedotto nel rispetto della L. nr. 36 del 5.01.1994 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 2 - Riferimenti a leggi e regolamenti.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste nel presente regolamento e nei regolamenti allegati alla L. nr. 36 del 5.01.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 - Uso dell'acqua potabile. Disposizioni generali.

Qualsiasi uso delle acque potabili dell'acquedotto comunale è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

ART. 4 - Uso dell'acqua potabile.

L'acqua potabile derivata dall'acquedotto comunale può essere utilizzata, nel rispetto del presente regolamento, esclusivamente per i seguenti scopi:

- per uso domestico;
- per uso artigianale, direzionale, commerciale e ricettivo;
- per uso agricolo (limitatamente al fabbisogno alimentare degli animali);
- per estinzione incendi;
- provvisorio per uso cantiere;
- provvisorio per manifestazione a carattere temporaneo;
- provvisorio per mercato.

Altri usi non contemplati nel presente regolamento sono vietati.

ART. 5 - Richiesta e rilascio di concessione d'uso d'acqua.

La concessione si fa a seguito di richiesta dell'interessato (vedi allegati 1), mediante scrittura privata firmata dalle parti e da stipularsi esclusivamente con l'utilizzatore della concessione. Con la firma della richiesta l'interessato assume intanto l'obbligo del pagamento del canone successivamente descritto, anche se non addivenisse alla stipulazione del regolare contratto.

Le spese di contratto e sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario, comprese quelle delle copie e devono da questi essere anticipate all'atto della stipulazione. Così dicasi per qualsiasi altra spesa di bolli, diritti, od altre derivanti dalla concessione. Tutti gli obblighi relativi alla concessione hanno efficacia per le parti dalla firma del contratto, eccetto l'obbligo del pagamento del prezzo dell'acqua e nolo contatore, che ha effetto solo dal giorno in cui sarà dato all'utente di avere a disposizione l'acqua stessa. Agli effetti del contratto di concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio legale nel luogo dove è fatta la fornitura dell'acqua.

Qualora l'utente indicasse un recapito diverso per sua comodità di ritrovo, ciò non diminuisce l'efficacia, in caso di contestazione, del domicilio legale di cui sopra.

La richiesta può essere fatta da tutti i cittadini che debbano provvedere d'acqua, per uno degli usi espressi all'art. 4, gli stabili siti nel territorio comunale, e che presentino almeno queste caratteristiche:

- per uso domestico, artigianale, commerciale, direzionale, ricettivo, agricolo e per estinzione incendi: essere in possesso del certificato di abitabilità e/o agibilità relativo allo stabile e/o all'unità immobiliare oggetto di fornitura di acqua potabile;
- per uso cantiere: essere in possesso della prescritta concessione edilizia in corso di validità;
- per manifestazioni a carattere temporaneo e mercato: essere in possesso dell'autorizzazione comunale.

La stessa procedura vale anche per le richieste di fornitura di acqua potabile per gli immobili siti fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sempreché l'erogazione richiesta non pregiudichi, a giudizio dell'organo tecnico competente, la normale fornitura dell'acqua potabile nel territorio comunale.

ART. 6 - Durata delle concessioni.

La concessione viene fatta in via normale per un periodo di anni uno ed è continuativa di anno in anno, con esclusione di quelle provvisorie ad uso cantiere che dovranno essere rinnovate ogni anno, salvo disdetta scritta, possibilmente almeno tre mesi prima della scadenza del contratto da parte del concessionario o del Comune per plausibile ragione.

Si accorda la risoluzione anticipata del contratto di concessione, con effetto dal primo giorno successivo alla richiesta, da farsi al Comune nei seguenti casi:

- a) demolizione o incendio del fabbricato od alloggio servito;
- b) dichiarazione di inabitabilità e/o inagibilità del fabbricato o alloggio servito;
- c) cessazione completa dell'esercizio od industria;
- d) nel caso di trasloco solo per l'utente inquilino.
- e) a seguito disdetta;

Il Comune ha diritto di risolvere in qualunque tempo il contratto, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei seguenti casi:

- a) se l'utente proprietario è addivenuto alla vendita, divisione di tutto o parte dello stabile, o in caso di utilizzo della fornitura da parte di persone diverse dal contraente ovvero non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione previo invito del Comune, senza aver effettuato regolare comunicazione e/o aver richiesto il trapasso del contratto ai sensi del successivo articolo 7;
- b) se l'utente inquilino ha lasciato la locazione, anche in assenza della prescritta disdetta;
- c) nei casi previsti dall'art. 17;
- d) qualora la fornitura dell'acqua dia luogo ad inconvenienti al servizio generale, o non possa effettuarsi regolarmente per ragioni di altimetria, a seguito di modifiche apportate dall'utente al fabbricato e/o agli impianti privati successivamente alla stipula del contratto, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.

ART. 7 - Trapassi e vulture delle concessioni.

Il Comune può accordare all'utente, per motivo plausibile, di trapassare il contratto ad altra persona. In tal caso l'utente otterrà di liberarsi dei propri impegni solo quando il successore

stipuli un regolare contratto che valga di continuazione, e quando il Comune abbia per iscritto riconosciuto che tale nuovo contratto sostituisce il precedente. La voltura ha efficacia, quanto agli effetti contabili, dalla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'utente che addivene alla vendita dello stabile, esercizio o alloggio servito di acqua potabile, è tenuto a darne avviso al Comune, ma continua a rimanere investito degli impegni assunti fino a che non abbia ottenuto la voltura di cui sopra e assolto tutti gli obblighi di pagamento.

In caso di morte dell'utente, l'erede (o un familiare convivente) deve avvertire il Comune ed accettare e sottoscrivere la voltura, a proprio nome, del contratto, in tal caso non si procede all'adeguamento dell'anticipo sul consumo.

L'utente inquilino, in caso di trasferimento, ha l'obbligo di avvertire il Comune per ottenere o la voltura o la risoluzione del contratto.

Le concessioni fatte ai proprietari di stabili per atto registrato si intendono obbligatorie anche nei confronti dei successori.

ART. 8 - Pagamenti

I pagamenti del consumo dell'acqua e del nolo contatore, in dipendenza della concessione, sono fatti in base alle tariffe vigenti a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Caerano di San Marco - Servizio Acquedotto o al Tesoriere Comunale.

Il pagamento, invece, di eventuali lavori o di ogni altra somma dovuta al Comune, in dipendenza sempre della concessione, è fatto al Tesoriere Comunale in base ad apposito ordine pagamento emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per le riscossioni afferenti a recupero di credito verso gli utenti - comunque derivanti e di cui al presente regolamento - il Comune procederà alla riscossione coattiva tramite Concessionario attraverso ruolo, in conformità delle norme previste dall'art. 17, 2° comma del D.Lgs 26/02/99 n. 46 e del D.P.R. 29/09/73 n. 602 e loro successive modificazioni, addebitando agli utenti interessati le spese e l'aggio di riscossione, come da vigenti disposizione di legge in vigore al momento del recupero.

In tutti i casi, solo al possesso di regolare quietanza rilasciata il Comune farà fede delle somme dovute e pagate; il bollo di quietanza è a carico sempre dell'utente.

I reclami non danno diritto a differire il pagamento. Le eventuali rettifiche, dove siano consentite, saranno regolate con bolle successive, altrimenti si provvederà al rimborso della somma spettante .

L'utente che non paga gli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nella fattura è assoggettato all'indennità di mora come segue:

a-INDENNITA' DI MORA DEL 2,5% per i pagamenti eseguiti entro il 20° giorno dalla scadenza;

b-INDENNITA' DI MORA DEL 5% per i pagamenti eseguiti tra il 21° e il 45° giorno dalla scadenza;

c-INDENNITA' DI MORA DEL 7,5% per i pagamenti eseguiti tra il 46° e il 60° giorno dalla scadenza;

Dopo il 60° giorno, il Comune provvede alla chiusura dell'utenza ed al recupero del credito con la procedura coattiva di cui al paragrafo precedente.

Le spese per i lavori e le manovre occorse per: sollecito pagamenti, sospensione e riattivazione dell'erogazione sono a carico dell'utente;

L'Amministrazione, su richiesta dell'utente, potrà dilazionare il pagamento della fattura con

modalità da stabilirsi caso per caso.

L'utente dovrà versare all'atto della concessione un anticipo sul consumo della fornitura d'acqua pari a L. 250.000. Il predetto anticipo, che è fruttifero, sarà restituito alla fine della concessione, conguagliandolo con l'importo dell'ultima bolletta, a seguito di presentazione di regolare domanda scritta.

La concessione stipulata dopo il periodo di lettura annuale dei contatori non è soggetta, salvo disdetta, al pagamento della fattura per l'anno in corso.

ART. 9 - Obblighi per l'uso dell'acqua.

Ogni utenza, per la fornitura d'acqua, deve avere il rispettivo contatore.

Non è ammesso l'uso di un solo contatore per più abitazioni e/o unità immobiliari funzionalmente autonomi in uno stesso edificio.

Qualora si riscontri l'impossibilità tecnica, accertata dai competenti uffici, di installare il contatore, a causa dell'impianto interno non suddiviso o non suddivisibile, i consumi verranno contabilizzati dall'unico contatore presente unitariamente per l'intero edificio, mentre ad ogni utente, titolare di contratto per la fornitura, si applicherà l'apposita tariffa per l'erogazione senza contatore(pari a mc. 80 o fisso contrattuale).

L'acqua fornita ad una utenza deve essere consumata nella medesima per l'uso dichiarato nella richiesta, con proibizione di deviarla in tutto o in parte a servizio di altre anche se attigue.

ART. 10 - Tubazione di presa. Norme tecniche.

L'acqua per ogni singola utenza viene derivata dalla conduttura principale mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori costituiti obbligatoriamente e nell'ordine, da:

- a) valvola di sezionamento o rubinetto di arresto a monte del contatore, opportunamente sigillato a cura del comune;
- b) contatore di portata;
- c) valvola di sezionamento a valle del contatore ad uso dell'utente;
- d) valvola unidirezionale.

Successivamente l'utente, nel caso di eccesso di pressione nella condotta principale può installare un riduttore-regolatore di pressione.

L'Amministrazione Comunale potrà, valutate le condizioni tecniche caso per caso, effettuate dall'Ufficio Tecnico Comunale, concedere su richiesta, la possibilità di allacciamenti all'acquedotto comunale per l'estinzione incendi.

L'utente assume l'obbligo formale di non aprire il rubinetto di controllo posto a monte del contatore se non per necessità derivante da incendio e di informare il Comune dell'apertura del suggello entro le 72 ore successive all'evento. L'utente è tenuto a firmare il verbale di posa e di applicazione del suggello al rubinetto di controllo, nel caso di apertura da parte dell'utente dello stesso a causa d'incendio.

La tubazione di presa può anche derivare da altra analoga tubazione di presa esistente, sempreché non venga pregiudicata la fornitura di acqua potabile preesistente.

Il concessionario riconosce senz'altro che le tubazioni di presa sono di proprietà del Comune anche per i tratti posti in proprietà privata.

Il Comune ha in ogni tempo diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura o di controllo, e l'utente deve averne cura.

Il concessionario dà gratuitamente libero passaggio ed appoggio attraverso i fondi privati e

nelle case di sua proprietà alle tubazioni di presa municipali di acqua potabile per servizio pubblico o privato.

ART. 11 - Determinazioni delle spese e modalità di contabilizzazione.

Le spese, sia per materiali che per la posa in opera, comprese quelle accessorie necessarie alla costruzione di una nuova presa o all'ampliamento necessario di una condotta esistente e fino la valvola unidirezionale di cui art. 10) lett. d), sono a carico del richiedente.

La determinazione della spesa sarà determinata dalla Giunta Comunale che approverà un prezzario, aggiornato dalla stessa con cadenza triennale, nel quale saranno indicati i prezzi unitari per ogni allacciamento, i prezzi unitari per noli, manodopera e forniture di materiali, spese per il recupero crediti quali solleciti di pagamento e altri.

Restano a totale carico del richiedente la fornitura e l'eventuale posa del riduttore di pressione.

E' data facoltà al richiedente di nuova presa e/o utenza di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione della stessa, purché l'intervento sia eseguito secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La realizzazione di nuove prese da parte del Comune verranno eseguite nei mesi di marzo, luglio e novembre.

L'ubicazione dei nuovi contatori dovrà essere prevista, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2 del regolamento del Ministero dei LL.PP. del 8.01.1997 n. 99, e più precisamente "il più vicino possibile alla condotta principale e/o distributrice nonché il più vicino possibile al limite della proprietà privata".

La manutenzione della tubatura principale di presa e sino alla valvola unidirezionale viene effettuata a cura del Comune e a spese dell'utente. L'Amministrazione Comunale potrà a suo insindacabile giudizio, sostenere la spesa necessaria alla riparazione in parola per giustificati motivi.

La determinazione della spesa sarà comunicata al concessionario interessato tramite l'invio di una nota spese (l'eventuale fattura dovrà essere preventivamente richiesta) da parte del servizio competente. Alla quantificazione della spesa provvederà l'Ufficio Tecnico Comunale in base al prezzario stabilito dalla Giunta Comunale.

Qualora venissero utilizzati materiali non previsti nel prezzario la Giunta Comunale provvederà all'aggiornamento dello stesso.

Successivamente sarà cura dell'Ufficio Ragioneria trasmettere le reversali dei pagamenti effettuati all'Ufficio Tecnico Comunale per provvedere congiuntamente, alla riscossione coattiva ai sensi della legislazione vigente.

Nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2 del regolamento del Ministero dei LL.PP. del 8.01.1997 n. 99, ogni qualvolta si intervenga per effettuare manutenzioni alle tubazioni di presa e/o alle apparecchiature di sezionamento e/o di misura, l'Ufficio Tecnico di provvederà allo spostamento dei contatori al limite della proprietà; le spese sostenute in questa eventualità sono a carico dell'Amministrazione sia per materiali che per la posa in opera, comprese quelle accessorie necessarie, sino alla valvola unidirezionale, mentre restano a carico dell'utente le spese necessarie per le rimanenti opere, comprese quelle per la riparazione di eventuali perdite in proprietà privata.

ART. 12 - Manovre dei rubinetti stradali e di presa.

La manovra dei rubinetti stradali e di presa spetta unicamente al Comune, intervento che può

essere richiesto dall'utente in caso di necessità. E' fatto divieto assoluto all'utente di manomettere anche con semplice manovra gli apparecchi e le tubazioni del Comune, fino al contatore o al rubinetto di controllo compresi. Delle manomissioni l'utente è sempre responsabile, e gli è fatto l'obbligo di denunciare immediatamente i guasti che si verificassero.

E' solo consentita all'utente la semplice manovra a mano libera del rubinetto che segue immediatamente il contatore di cui alla lett. c) del precedente art. 10.

Per le prove di verifica dell'impianto antincendio interno, l'utente comunicherà, con un anticipo di almeno 15 gg., la data della verifica all'Amministrazione, in modo tale da poter provvedere al lievo del suggello posto nel rubinetto di arresto, per il tempo strettamente necessario alle prove di verifica. Successivamente si provvederà alla rimessa del suggello.

Le spese necessarie ai sopralluoghi per il lievo e la rimessa del suggello saranno addebitate con le modalità previste dall'art. 11).

ART. 13 - Diramazioni e impianti interni.

Le diramazioni interne a partire dal contatore sono a carico dell'utente, il quale può valersi di chi meglio gli piaccia per l'esecuzione e manutenzione delle medesime senza che il Comune assuma responsabilità alcuna al riguardo.

Le dette diramazioni devono essere disposte in modo da evitare ogni pericolo. Si dovranno inoltre evitare nell'ambito del fabbricato le perdite d'acqua che per la loro natura non possono essere registrate dal contatore. Qualora queste si verificassero è facoltà del Comune provvedere d'ufficio, a spese dell'utente, per le necessarie riparazioni. E' vietato all'utente di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni interne degli impianti per estinzione incendi o recipienti contenenti vapore, ovvero acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegarle ad apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto municipale; per questo è obbligatoria a carico dell'utente l'applicazione di una valvola di ritenuta e di un rubinetto all'uscita del contatore.

Riguardo a tali diramazioni il Comune fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre specifiche prescrizioni.

ART. 14 - Contatore. Verifiche e letture.

Il contatore è esclusivamente fornito a nolo dal Comune, che ne cura l'installazione e lo dà in consegna all'utente, il quale è responsabile della conservazione di esso e dei relativi suggelli, nonché della sua restituzione, integro e in buono stato.

Spetta al Comune di prescegliere il luogo dove deve essere installato il contatore, nel rispetto di quanto dettato nel precedente art. 10, ma in modo che il personale del Comune possa in ogni tempo comodamente accedervi, e che possa ispezionare la tubazione di presa.

E' a carico del concessionario la spesa per la nicchia, mensola, cassetta, chiusino o simili, occorrenti per collocare o proteggere il contatore. Qualora si constatasse che il luogo dove è collocato il contatore non rispondesse ai requisiti di cui sopra, o lo esponesse a pericoli di guasto o di gelo, il Comune potrà spostarlo a totali spese dell'utente se ciò dipende da cambiamenti apportati dall'utente stesso allo stato dei luoghi.

Il Comune, a sua volta, può far verificare dai suoi agenti il contatore, in qualunque ora del giorno, previo accordo con l'utente stesso e sostituirlo a sue spese.

L'utente ha facoltà di richiedere la verifica degli strumenti di misura (contatori). Nella richiesta

di verifica, indirizzata al Sindaco, dovranno essere riportati i motivi che inducono l'utente a richiedere la verifica del contatore.

La verifica verrà effettuata dal personale addetto al servizio dell'acquedotto, con l'uso di un misuratore di portata campione ad impulsi, e l'utente pagherà le relative spese quando le indicazioni del medesimo non risultano errate a suo danno, oltre il 5%.

In alternativa l'utente può richiedere, a proprie spese, la verifica del contatore a ditte specializzate e dotate di banco prova omologato dall'Ufficio Metrico Centrale (ministero dell'Industria).

In linea di massima, annualmente nel periodo settembre-ottobre l'Amministrazione Comunale procede alla lettura delle indicazioni del contatore per stabilire la quantità di acqua erogata. Qualora nel giro ordinario fatto dall'incaricato delle letture questi non trovasse, per assenza dell'utente o di persona da lui incaricata, mezzo per accedere al contatore, il Comune provvederà a contabilizzare il consumo, stimato sulla base della media dei consumi degli ultimi due anni utili; eventuali conguagli saranno riportati nella bolletta successiva.

Il rifiuto a far eseguire le letture, le verifiche agli apparecchi di misura e della tubazione di presa, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua; la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del Comune.

Quando venisse constatato che, per una causa qualsiasi indipendente dalla volontà del concessionario, il contatore avesse cessato di registrare il volume di acqua fornito, il Comune procederà a contabilizzarne il consumo stimato sulla base del consumo medio di due anni precedenti;

Nel caso si constatasse un consumo elevato d'acqua dovuto ad una perdita accertata, è facoltà dell'Amministrazione Comunale contabilizzare, previa richiesta scritta dell'interessato, esclusivamente l'acqua erogata tramite lo strumento di misura, con riduzione al 50% del pagamento relativo ad altri tributi correlati al consumo di acqua potabile (canone fognatura, etc.).

ART. 15 - Concessioni di acqua potabile multiutenze (condomini).

Ogni utenza presente in un condominio dovrà essere provvista di regolare contratto stipulato ai sensi dell'art. 5, e provvisto di contatore di utenza.

E' fatto obbligo per ogni condominio esistente, entro e non oltre anni due dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'installazione, a propria cura e spese sotto la diretta sorveglianza dei competenti uffici comunali, di idoneo misuratore, di seguito definito contatore generale, fornito dal comune, da posizionare al limite della proprietà privata e nel rispetto del precedente art. 10 del presente regolamento. Oltre tale termine, il Comune provvederà d'ufficio all'installazione del contatore generale in parola, con rivalsa delle relative spese nei confronti del condominio, previa diffida ad ottemperare.

Nelle more dell'installazione del contatore di cui sopra, il Comune è responsabile unicamente sino alla presa di derivazione dell'acqua potabile posta nella condotta principale di distribuzione. Resta inteso che il Comune, una volta installato il contatore, è responsabile delle opere di presa esclusivamente fino al contatore generale.

La contabilizzazione dell'acqua avverrà nei tempi previsti dal precedente art. 14 con le seguenti modalità:

- sarà provveduto alla lettura del contatore generale;
- sarà provveduto alla lettura dei singoli contatori di utenza;
- si provvederà quindi al riscontro della sommatoria delle letture delle singole utenze con la lettura del contatore generale;
- eventuali differenze andranno addebitate al condominio.

Per i nuovi condomini dovranno essere installati, tutti i contatori per le varie utenze, secondo

le modalità del precedente art. 10 del presente regolamento.

ART. 16 - Uso dell'acqua. Limiti.

L'utente ha facoltà di valersi dell'acqua concessa, sotto l'osservanza del presente Regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto ed a servizio dell'abitazione, del locale, dello stabilimento o dell'esercizio in esso indicato. Ma non può erogare né permettere che venga erogata una parte qualsiasi di detta acqua ad uso di altri, sotto pena dei danni e di ogni altra conseguenza di legge.

ART. 17 - Infrazioni.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale al Comune spettante, qualsiasi inosservanza od infrazione al disposto degli articoli o qualsiasi altra grave infrazione al presente regolamento o atto del concessionario o di chiunque diretto ad ottenere o procurare un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di sospendere il servizio, finché ogni cosa sia ridotta allo stato normale, e finché il concessionario non abbia provveduto a rimborsare eventuali costi e/o danni sostenuti dal Comune, in caso contrario il contratto verrà di diritto risolto.

ART. 18 - Esonero di responsabilità per eventuali interruzioni, diminuzioni o aumenti di pressione

Il Comune, anche se sono stabiliti precisi impegni di fornitura, non assume responsabilità alcuna a nessun titolo, per le eventuali interruzioni o diminuzioni o aumenti di pressione, dovute da cause impreviste ed imprevedibili e non dipendenti dal Comune.

Per casi diversi dal comma precedente gli utenti saranno avvisati tramite avvisi pubblici e personalmente solo nei casi in cui l'utente abbia preventivamente fatto richiesta al Comune per particolari gravi motivi personali (es. dialisi).

ART. 19 - Tipi di concessione

La concessione viene data per gli usi previsti dall'art. 4; per le attività di allevamento di animali, la tariffa ridotta al 50%, viene concessa unicamente per quelle imprese, residenti nel territorio comunale, previa regolare domanda, la cui attività di allevamento di animali è effettuata in modo da separare il limite indicato dalla lettera b) dell'art. 29 comma 2 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

ART. 20 - Modificazioni al Regolamento

Le erogazioni sono fatte sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelle altre risultanti dalle singole scritture di concessione. Il Comune fa espressa riserva di introdurre nel presente Regolamento e nella tariffa le modificazioni che fossero del caso; e tali modificazioni si intendono efficaci anche per coloro che sono già investiti

di concessioni d'acqua. Nel caso, però, di aumento del prezzo dell'acqua e del nolo del contatore è ammesso all'utente di rinunciare all'ulteriore concessione, purché lo dichiari entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo, che sarà reso noto alla popolazione tramite idonei manifesti affissi nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.

ART. 21 - Penalità

Salvo il caso di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione Amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n. 383, rimasti in vigore ai sensi dell'art. 64 della L. 08.06.1990, n. 142, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

ART. 22 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il parere favorevole dell'Organo Regionale di Controllo e con la ripubblicazione all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni.

INDICE

- ART. 1 - Gestione ed esercizio dell'acquedotto comunale.
- ART. 2 - Riferimenti a leggi e regolamenti.
- ART. 3 - Uso dell'acqua potabile. Disposizioni generali.
- ART. 4 - Uso dell'acqua potabile.
- ART. 5 - Richiesta e rilascio di concessione d'uso d'acqua.
- ART. 6 - Durata delle concessioni.
- ART. 7 - Trapassi e volture delle concessioni.
- ART. 8 - Pagamenti
- ART. 9 - Obblighi per l'uso dell'acqua.
- ART. 10 - Tubazione di presa. Norme tecniche.
- ART. 11 - Determinazioni delle spese e modalità di contabilizzazione.
- ART. 12 - Manovre dei rubinetti stradali e di presa.
- ART. 13 - Diramazioni e impianti interni.
- ART. 14 - Contatore. Verifiche e letture.
- ART. 15 - Concessioni di acqua potabile multiutenze (condomini).
- ART. 16 - Uso dell'acqua. Limiti.
- ART. 17 - Infrazioni.
- ART. 18 - Esonero di responsabilità per eventuali interruzioni, diminuzioni o aumenti di pressione
- ART. 19 - Tipi di concessione
- ART. 20 - Modificazioni al Regolamento
- ART. 21 - Penalità
- ART. 22 - Entrata in vigore del regolamento.